

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 1177</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESINI GIANCARLO, CASATI, CARELLI, BROCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, CARAVITA, CHIRICO, CIRINO POMICINO, INNOCENTI, PORTATADINO, POSTAL, RUSSO GIUSEPPE, SCOZIA, ZOSO**

*Presentata il 19 dicembre 1979*

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1 — La conclusione anticipata della settima legislatura ha vanificato ancora una volta l'impegno che il Parlamento si era assunto, con concretezza e serietà, di portare a termine la riforma del settore secondario superiore della nostra pubblica istruzione. Si è riusciti a varare la legge quadro sulla formazione professionale, una delle due leggi cardine della fascia secondaria, ma sulla legge di riforma della secondaria superiore non si è riusciti ad ottenere altro che il voto favorevole della Camera.

Riteniamo che il lavoro svolto nelle precedenti legislature, per la riforma di un ordine così importante e cardinale del nostro sistema scolastico, lavoro che ha trovato una sintesi e un equilibrio forse irripetibili nel testo votato dalla Camera il 28 settembre 1978, non possa andare perduto e cancellare il cammino percorso fino ad oggi dalla riforma.

La società attende i giovani reclamano un ordinamento diverso dei loro studi

che meglio gratifichi le attese e le aspirazioni che essi nutrono verso il loro avvenire, e più precisamente verso il loro inserimento nella società. Questa esige una scuola che si raccordi armonicamente con le sue esigenze e con i ritmi del suo sviluppo economico e tecnologico.

Pensiamo, pertanto, che il lavoro svolto nella settima legislatura debba essere recuperato e acquisito come già patrimonio di questa nuova legislatura, usufruendo dei benefici che il regolamento della Camera consente per quei provvedimenti che hanno avuto l'approvazione di questo ramo del Parlamento.

Intendiamo avvalerci dell'articolo 107 del regolamento e delle procedure di urgenza che consente per i progetti di legge che riproducono l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura.

Non intendiamo in nessun modo con questa iniziativa appropriarci di un lavoro che appartiene a tutti i gruppi politici

che nella VII legislatura presentarono proposte di legge e si impegnarono a sintetizzarle in un testo unificato che raccoglieva le istanze più importanti di ciascuna di esse.

Intendiamo soltanto promuovere una operazione tecnica presentando alla Camera allo scadere dei sei mesi regolamentari per la procedura straordinaria il testo che ha le caratteristiche per usufruire delle procedure d'urgenza consentite dall'articolo 86 del regolamento.

Poiché le condizioni parlamentari di questa legislatura non consentono le aggregazioni politiche verificatesi nelle precedenti, circondiamo la iniziativa delle riserve e dei limiti necessari quando uno solo dei cinque gruppi che avevano elaborato il testo, oggi lo ripresenta.

L'iniziativa è politica, ma per compiere, come già detto, una opportuna operazione tecnica.

Perché sia evidente questo carattere nella presentazione di questa proposta di legge, proseguiamo la relazione introduttiva esponendo il nostro giudizio sul testo che varò la Camera, a cui fu dato tutto l'impegno del nostro gruppo, e sul quale rimasero sospese alcune nostre riserve che riprendemmo nella fase iniziale del dibattito al Senato.

La esposizione di questo giudizio e di queste riserve varranno ad evidenziare i limiti di questa iniziativa legislativa e quanto sia dovuto agli altri gruppi della maggioranza che nella VII legislatura espresse questo testo.

2. — Il testo che presentiamo sul Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, è quindi risultante dalla unificazione del disegno di legge presentato dal Governo (1275) e dei disegni di legge presentati da tutti i gruppi parlamentari della Camera dei deputati, e costituisce un « documento politico-legislativo » di grande rilievo perché esprime — anche per il vasto consenso con cui fu approvato — una base di riferimento significativa dei limiti di possibilità politica della riforma e il punto di massima ela-

borazione raggiunta in un dibattito ormai trentennale.

La discussione, in campo pedagogico e professionale-scolastico ma, con significazione più ampia, anche in campo culturale politico, intorno alla riforma della secondaria superiore ha accompagnato infatti tutta la storia della democrazia italiana dal 1948 ad oggi.

Allo stato attuale si può affermare che la riforma costituisce un nodo essenziale della situazione politico-sociale per le sue implicazioni in ordine ai fondamentali problemi:

della realizzazione di certe condizioni che costituiscono la ragione prima della stabilità democratica quali l'uguaglianza delle opportunità educative (in coerente sviluppo con la realizzazione della scuola media unica) e l'unità culturale intesa come comune consapevolezza di quei valori della nostra tradizione e della nostra attuale esperienza che devono contribuire, nel pluralismo delle ispirazioni e delle opinioni, a creare il tessuto morale su cui si regge la nostra convivenza civile;

della questione giovanile che è problema concreto e drammatico di disoccupazione ed emarginazione ma è anche problema di cultura e di partecipazione nel senso di una positiva, costruttiva presenza giovanile nella vita culturale, civile, economica, sociale e politica.

Le tappe della riflessione culturale e delle iniziative politiche a cui si può idealmente e storicamente ricollegare la continuazione del dibattito si possono utilmente richiamare alla nostra memoria soprattutto per trarne conferma circa talune esigenze di fondo che stanno alla base della caratterizzazione della nuova scuola secondaria.

Secondo una successione cronologica — che consentirebbe significative considerazioni intorno alle circostanze ed alle condizioni concrete di possibilità e di volontà politica — tali tappe, a grandi linee, si possono così individuare:

il disegno di legge concernente le « norme generali dell'istruzione » presen-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tato alla Camera il 13 luglio 1951 dal ministro Gonella;

la relazione della Commissione d'indagine sullo stato della scuola, presieduta dall'onorevole Ermini, disposta con legge 24 luglio 1962, n. 1073 (Piano triennale di sviluppo della scuola);

l'incontro di esperti italiani e stranieri, convocato dal Governo italiano a Frascati dal 4 all'8 maggio 1970;

la circolare n. 189 del 3 giugno 1970 con la quale si avviava, alla base della scuola, una « sperimentazione » estesa a tutti i tipi di scuola secondaria superiore rivolta a considerare il primo e il secondo anno degli studi secondari superiori « come un unico ciclo didattico, anche per le esigenze di un migliore rapporto con ordinamenti e metodi della scuola media »;

la Commissione « di studio e di ricerca per la preparazione della riforma degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado », istituita nel gennaio 1971, presieduta dall'onorevole Biasini e i cui lavori si conclusero nel novembre dello stesso anno;

il disegno di legge concernente « Norme sull'ordinamento scolastico » presentato alla Camera dal ministro Misasi il 14 dicembre 1970 (provvedimento ponte) con il quale si prevedeva l'allineamento di tutti gli istituti secondari superiori su una durata quinquennale;

i disegni di legge presentati da tutti i gruppi parlamentari nel corso della VI legislatura e il disegno di legge Andreotti-Scalfaro presentato il 31 marzo 1973 successivamente ritirato dal ministro Malfatti;

la conclusione della discussione presso l'VIII Commissione della Camera, nel corso della VI legislatura, con la redazione di un primo testo unificato a cura del Presidente della Commissione onorevole Ballardini, accompagnato da importanti annotazioni che raccoglievano le posizioni divergenti o controverse.

La lunga vicenda politico-legislativa in cui si inseriscono i vari tentativi di por-

tare a soluzione il problema non si può comprendere se non si considera innanzitutto quella situazione di difficoltà strutturale che contraddistingue il modo di essere del nostro sistema scolastico e condiziona negativamente ogni politica che si proponga scopi di innovazioni: la mancanza cioè di ordinamenti e di strutture idonei a promuovere una cultura e un costume, tra gli stessi operatori scolastici, aperti alla ricerca educativa come studio scientifico dei problemi della educazione e come promozione partecipata dall'innovazione attraverso una seria sperimentazione così da garantire attraverso la partecipazione degli operatori professionali il necessario consenso all'attuazione delle riforme oltre che assicurare una costante verifica dei risultati conseguiti.

Ma il riformismo legislativo — oltre che dalle resistenze interne alla scuola — è stato certamente ostacolato dal perdurare della tendenza a ideologizzare le formulazioni legislative con l'attribuire alla legge compiti di definizione filosofico-pedagogica dei problemi anziché quello più proprio di definire giuridicamente ambiti di legittimità dei rapporti e delle funzioni. A ciò si aggiungano le ragioni non meno gravi legate alla instabilità del quadro politico.

In questo nostro sguardo retrospettivo non possiamo non considerare ciò che ha significato, sul piano dei condizionamenti concreti e della considerazione della realtà, il fenomeno dell'espansione scolastica avvenuto a partire dagli anni '60 in presenza di strutture scolastiche inadeguate, con i beni noti riflessi sul piano educativo e sul piano sociale per il grave, insanabile divario tra formazione scolastica e concreta possibilità di occupazione giovanile oltre che per i gravi processi di dequalificazione che alla espansione si ricollegano.

Gli interventi parziali disposti nel lungo periodo intercorso dall'inizio dell'espansione ad oggi — anche perché pensati in una prospettiva di riforma globale che fino ad oggi non si è verificata — non hanno prodotto risultati positivi ma han-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

no aggravato i fenomeni negativi ai quali si voleva ovviare. Infatti:

la finalizzazione formativa della scuola (nel senso della maturazione umana e civile del giovane ha fondamento della sua professionalizzazione e della sua partecipazione democratica) non è stata promossa o rivalutata dalla riforma dell'esame di maturità che tutti riconosciamo essersi risolto nel senso del più negativo lassismo e permissivismo educativo;

la cosiddetta liberalizzazione degli accessi, nel nome dell'uguaglianza delle opportunità educative e del carattere non professionalizzante in senso specifico della scuola secondaria, si è risolta in una ulteriore spinta verso il conseguimento di livelli superiori di studio senza tuttavia che ciò significasse una reale promozione qualitativa ma determinando, al contrario, un reale fenomeno di dequalificazione oltre ai disadattamenti ben noti sul piano universitario e su quello professionale.

Queste considerazioni — ed altre che si potrebbero fare — caratterizzano il nostro atteggiamento nel senso della piena consapevolezza di dover contribuire nel modo più efficace possibile alla realizzazione della riforma nei tempi più brevi ma in modo idoneo a segnare una inversione di tendenza rispetto alla situazione attuale.

Il nostro compito è agevolato perché esso può avvalersi di una vasta elaborazione che, per sintesi successive, ci offre una ipotesi di riforma in cui permangono certamente motivi di oscurità, di perplessità e di motivato dissenso, ma costituisce altresì una base solida per un ulteriore auspicabile sforzo positivo di chiarificazione e di miglioramento sostanziale e formale.

3. — La nuova scuola, secondo il testo approvato dalla Camera dei deputati il 28 settembre 1979 che con questa iniziativa legislativa viene ripresentato, si caratterizza innanzitutto per la sua finalizzazione formativa e si pone pertanto in una prospettiva diversa se non opposta a quella che ha caratterizzato e tuttora caratterizza la scuola della riforma Gentile.

Ciò risulta evidente — come una preoccupazione costante e meditata che emerge da tutte le proposte — già nel primo articolo del testo se confrontato con l'articolo 1 della legge del 1923.

Potremmo ben dire che la nuova scuola si muove nella logica del « diritto allo studio » inteso nella sua significazione più ampia e più corretta come applicazione, nel campo dell'istruzione, dell'enunciato dell'articolo 3 della Costituzione.

Ovviamente questo non deve significare né facilismo né indulgenza verso forme di egualitarismo o di livellamento educativo. Fondamentalmente il sottolineare la finalizzazione formativa significa che la scuola non è per la conservazione di questo o di quel tipo di società, svolgendo in tale contesto un ruolo subalterno di trasmissione e di addestramento professionale, ma è finalizzato essenzialmente « al pieno sviluppo della persona umana e all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese » (articolo 3 della Costituzione).

Così finalizzata la scuola, nei modi e con i mezzi che le sono propri, deve contribuire a « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale » che limitano di fatto « la libertà e l'uguaglianza dei cittadini ».

Derivano da questa caratterizzazione formativa il valore politico proprio della funzione svolta dalla scuola, la ragione essenziale della sua autonomia e della sua libertà, il suo impegno a servizio della persona e quindi la qualificazione educativa di ogni suo intervento.

4. — Coerente sviluppo del carattere formativo della nuova scuola è il superamento che essa si propone del così detto « dualismo culturale » espresso, tradizionalmente, nella contrapposizione tra formazione umanistica (o, in altra versione, cultura generale) e formazione tecnico-professionale sino a quella implicazione più grave che si esprime nella contrapposizione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, tra il pensare e l'operare concreto.

Il nodo della « professionalità » ha accompagnato tutto il dibattito intorno alla

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

riforma, ma esso si risolve soltanto se la professionalità (intesa come capacità produttiva in questo o in quel campo) è considerata primariamente dal punto di vista dell'esigenza dell'uomo per il pieno sviluppo della sua personalità e non dal punto di vista dell'esigenza di questa o quella società nel suo aspetto storico.

L'individuazione di ciò è proprio della scuola in ordine alla formazione professionale del giovane e il recupero del « lavoro come dato di cultura insieme ai valori che storicamente caratterizzano la civiltà contemporanea, danno rilevanza educativa alla finalizzazione della nuova scuola secondaria con tutte le implicazioni che ne derivano sul piano degli ordinamenti e dei contenuti.

Si è così superata — nella ispirazione che dovrà caratterizzare la nuova scuola — una certa tendenza licealizzante che ha dominato per taluni settori, un determinato periodo del dibattito intorno alla riforma, talvolta sottolineando in modo polemico e quindi emotivo una esigenza mal posta di deprofessionalizzazione della scuola secondaria, suggerita fra l'altro dalla esperienza negativa dell'attuale sistema il quale, nel vasto tentativo di adeguarsi alle mutevoli e crescenti esigenze di sempre nuove specifiche professionalità, ha spesso moltiplicato, fino all'assurdo, i tipi di scuola ampliando e aggravando l'errore della contrapposizione radicale tra le due culture, tra l'attività intellettuale e lavoro manuale, tra la società di chi ha un sicuro possesso dei mezzi intellettuali e di chi ha soltanto possibilità esecutive o pratiche.

La contestualità che comunemente si chiede tra riforma della scuola secondaria superiore e « legge-quadro » per la formazione professionale — come necessario riferimento su base nazionale allo svolgimento della funzione legislativa ed amministrativa delle regioni nell'ambito della loro competenza istituzionale in materia — esprime una esigenza di razionalità che forse occorre ulteriormente chiarire e sviluppare nel rapporto di integrazione che deve attuarsi tra strutture formative scolastiche e strutture extrascolastiche di

competenza regionale più direttamente coinvolte, queste ultime, nei processi di sviluppo economico e sociale.

5. — Il terzo carattere della nuova struttura scolastica è quello unitario e costituisce l'elemento forse più vistoso della riforma in rapporto al modo di essere attuale della scuola secondaria superiore.

Anche l'unitarietà della struttura deve essere ricondotta alla preminente finalizzazione formativa come modo concreto di garantire non soltanto l'uguaglianza delle opportunità educative ma anche una base culturale comune rispetto alla quale le scelte personali del giovane in rapporto ai diversi indirizzi assumono valore di integrazione e di approfondimento in specifici campi ed esperienze, riferibili ad aree od ambito professionali verso i quali il giovane deve orientarsi progressivamente e secondo libere scelte.

Il carattere unitario della nuova scuola, infatti, si qualifica in senso pedagogico — e non soltanto come fatto organizzativo o strutturale — se considerato in rapporto con l'articolazione degli studi in discipline comuni, discipline di indirizzo, discipline e attività elettive.

Rimandando ad un successivo momento i numerosi e difficili problemi che tuttora sembrano aperti nel confronto intorno alla definizione di tali ambiti disciplinari, l'articolazione in se stessa — accettata ormai universalmente — costituisce un elemento di chiarezza rispetto al possibile timore di una ulteriore dequalificazione della secondaria superiore proprio in ragione del suo carattere unitario, in quanto consente di superare la possibile obiezione che il carattere unitario della struttura significhi un appiattimento egualitario ugualmente contraddittorio rispetto alla esigenza formativa.

L'attuale struttura « a canne d'organo » e soprattutto la concezione elitaria che sta alla base di quella considerazione gerarchica dei diversi tipi di scuola (licei, istituti tecnici, istituti professionali) che caratterizzano l'attuale sistema, sono infatti in una contraddizione ben più palesemente stridente.

L'articolazione degli studi all'interno della struttura unitaria esalta invece il valore personalizzante dell'azione educativo-scolastica soprattutto se gli ordinamenti manterranno una flessibilità e un'apertura che consentano al giovane di « orientarsi » col progredire della sua maturazione umana e culturale, essendo posto nella condizione concreta di scegliere e di misurarsi con la sua scelta.

6. — Infine, trascurando elementi di minore rilevanza, deve essere posto in evidenza il carattere organico della nuova scuola rispetto al sistema formativo nella sua globalità: come sistema formativo scolastico ed extrascolastico; come educazione istituzionale e come educazione permanente o ricorrente che investe tutta la vita.

Rientra nel significato che può assumere la caratterizzazione organica della nuova scuola anche la considerazione del suo inserimento nella società non solo per quel rapporto di interazione che la comunità scolastica deve sviluppare con la « più vasta comunità sociale e civica » ma per specifici raccordi con il sociale che l'ordinamento della nuova scuola opportunamente prevede ed afferma.

Affiora in questa significativa caratterizzazione la risposta ad una indicazione largamente condivisa che consiste nel considerare l'esperienza educativa come un processo che si pone non per un « segmento » della esistenza umana ma che accompagna tutta la vita con varietà di esigenze e di concrete modalità.

In modo più particolare deve essere rilevato il problema del collegamento — in termini di organica continuità — tra « scuola di base » e secondaria superiore, tra quest'ultima ed università. I problemi che si pongono per una positiva soluzione di questi due qualificanti rapporti non sono risolti dal testo che presentiamo senza che siano superate certe riserve di perplessità che il nuovo dibattito contribuirà a chiarire soprattutto all'esame delle singole parti.

È noto come nella discussione intorno alla riforma della secondaria superiore si

sia inserito il problema del prolungamento dell'obbligo scolastico in ordine al quale si sono individuate fra le forze politiche posizioni diverse che meritano di essere analizzate e poi verificate.

Fondamentalmente esse si riconducono alla questione se la definizione dell'obbligo scolastico debba significare un periodo di formazione scolastica obbligatoria indipendentemente dal raggiungimento di un determinato livello scolastico oppure se debba intendersi come frequenza obbligatoria della scuola in corrispondenza di un certo livello scolastico definito. Sappiamo che il problema ha implicazioni in ordine all'età minima per l'ammissione al lavoro e investe direttamente la struttura della nuova scuola per la caratterizzazione che ne deriverebbe estendendo la frequenza obbligatoria al primo o ai primi due anni di questa.

Al di là di queste ragioni relative alla scuola e su un ordine di problemi più vasti e più significativi si collocano ovviamente motivazioni sociali che concernono i caratteri e i valori su cui deve consolidarsi la democrazia nel nostro Paese, nel senso di una maggiore capacità di cultura e quindi di libertà che si vuole assicurare a tutti i cittadini mediante un più ampio sviluppo del periodo di formazione scolastica obbligatoria.

Nell'esame più diretto del problema così inserito, forse impropriamente, nella legge di riforma si sono sovrapposte ragioni di ordine pratico — quali, ad esempio, quelle inerenti l'onere di spesa che deriverebbe da una immediata estensione dell'obbligo a 16 anni oppure altre che concernono difficoltà organizzative, infrastrutturali, eccetera — a ragioni più direttamente riferibili a motivazioni educative quali sono quelle che riguardano la esigenza formativa propria dei giovani in età di 15 e 16 anni su cui è fondata la proposta di un ciclo biennale introduttivo della nuova secondaria già accolta in varie proposte di legge e ora ridotta ad un solo anno (il primo del quinquennio) a cui si riconosce una funzione di « orientamento » con un particolare ordinamento didattico

che privilegia le discipline e le attività proprie dell'area comune.

A quest'ordine di problemi si ricollega l'esistenza di una conclusione degli studi secondari a 18 anni per ragioni di ordine socio-educativo che si possono ricondurre genericamente, ai profondi mutamenti intervenuti nel costume giovanile. La soluzione contenuta all'articolo 10 del testo è ispirata ad una graduale estensione dell'età dell'obbligo scolastico facendola coincidere con il quindicesimo anno ma demandando a successivi provvedimenti legislativi la definizione della questione per quanto riguarda le modalità di pratica attuazione.

Inoltre il testo prevede l'avvio di una sperimentazione quinquennale nell'area della scuola materna, elementare e media rivolta a verificare « soluzioni che consentano di concludere la scuola media a 13 anni e la scuola secondaria superiore a 18 anni ».

Quanto si può dire di positivo su questa disposizione, per avere con essa rinviato il problema ad una « verifica sperimentale », deve trovare tuttavia riscontro in una considerazione critica che non può non rilevare come non si possa comunque concepire in modo meccanicistico l'organicità del sistema scolastico risolvendo, con una mera anticipazione a 5 anni della scolarità obbligatoria, i problemi che si pongono ai livelli scolastici successivi. Ciò significa che deve trattarsi di una sperimentazione seria e quindi aperta su tutte le soluzioni da potersi verificare obiettivamente.

A proposito della questione relativa ai primi due anni del corso quinquennale — questione tuttora aperta dopo la soluzione adottata dalla Camera — è da ritenere che l'interesse debba spostarsi dagli aspetti strutturali (biennio sì o no!) a quelli concernenti l'ordinamento didattico consentendo una più rispondente caratterizzazione educativa di tale ciclo.

7. — Nel presentare un esame analitico, anche se sommario del testo, riteniamo di avviare il confronto delle opinioni e di meglio individuare le questioni tut-

tora aperte in ordine alle quali sono auspicabili una soluzione rapida e soddisfacente nel rispetto della coerenza fondamentale della proposta e della vasta convergenza che alla Camera si manifestò sul testo in esame. Ciò dipenderà dallo sforzo comune di sviluppare ulteriormente il confronto e di pervenire ad uno stadio più avanzato di mediazione che non abbia il senso riduttivo della transazione ma la forza di una sintesi nella direzione di una sempre maggiore chiarezza e rispondenza educativa.

L'articolo 1 pone in evidenza il « carattere formativo » già prima rilevato ma al tempo stesso suscita, nella formulazione dell'enunciato, alcune perplessità che derivano proprio da una interpretazione letterale del testo.

Si distingue infatti tra « acquisizione di un più alto livello di conoscenze » e « sviluppo della personalità del giovane » motivando così il timore di una considerazione parziale della finalità formativa quasi privilegiando il momento della formazione intellettuale senza ricondurlo alla unità ed alla integralità dello sviluppo personale, definito nel testo in modo forse riduttivo come una « più ricca formazione umana e sociale ».

Un approfondimento auspicabile su questo punto — destinato a servire di orientamento a coloro che dovranno in concreto indicare i contenuti della nuova scuola — potrebbe consentire il recupero di due concetti: la continuità nel processo educativo tra i diversi gradi di scuola e la sua finalizzazione più chiaramente enunciata mutuando dallo stesso testo della Costituzione il concetto di « pieno sviluppo della persona umana » che costituisce un riferimento rispettoso delle diverse posizioni culturali ma, al tempo stesso, indicativo di una finalizzazione non unilaterale.

Al tempo stesso consentirebbe di caratterizzare in modo fondamentale la finalizzazione educativa della nuova scuola nel pieno rispetto del pluralismo culturale ed educativo. La via dell'istruzione è, indubbiamente, quella propria dell'educazione scolastica ma solo la sua finalizzazione

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

al « pieno sviluppo della persona » conferisce all'istruzione impartita dalla scuola un pieno valore educativo.

8. — Conseguentemente alle considerazioni suggerite dall'articolo 1, sembra logico introdurre talune osservazioni che si possono ricavare dalla lettura degli articoli 3 e 4 più come esigenza di chiarezza che non come riserva di merito.

Essendo pacifica l'articolazione degli studi così come viene enunciata al primo comma dell'articolo 3, sorgono motivi di perplessità circa la formulazione del secondo comma dove, volendo dichiarare come debba intendersi finalizzata, nel processo formativo della secondaria superiore, quella importante innovazione che consiste nell'introduzione di « esperienze di lavoro », si mette in primo luogo l'utilità sociale quando sembrerebbe, anche in questo caso, più proprio fare riferimento al « pieno sviluppo della personalità », rispetto al quale « l'educazione alla manualità, l'acquisizione di capacità tecnico-pratiche, la stessa utilità sociale » possono avere valore di via o di modi pedagogici riconducibili alla fondamentale esigenza di concorrere unitariamente alla formazione del giovane.

Una più rilevante considerazione suggerisce l'enunciato dell'articolo 4 con il quale s'intende definire l'area delle « discipline comuni » nella nuova scuola.

È noto come questo articolo costituisca uno dei nodi della riforma perché in esso sostanzialmente si dichiara — proprio per la funzione educativa degli insegnamenti riconducibili all'area comune — quello che comunemente viene detto « l'asse culturale » della nuova scuola.

A noi sembra che il problema — nell'ambito dell'ordinamento della scuola statale — non possa e non debba essere impostato come scelta di un « asse culturale » senza con ciò intervenire in un ordine di problemi che investono la libertà culturale e il pluralismo educativo della scuola così come sono previsti dalla Costituzione.

Non crediamo cioè che si possano compiere scelte culturali e proporle con l'im-

perio della legge né in direzione di un « asse culturale » secondo la cosiddetta cultura letteraria né in direzione di una cultura scientifica o storicistica.

La legge deve individuare gli obiettivi formativi della nuova scuola coerentemente con i principi etico-sociali su cui è fondata la nostra Repubblica. Rispetto all'enunciazione di tali obiettivi tutte le discipline — secondo il proprio di ciascuna e secondo una programmazione educativa che non può non coinvolgere la « libertà culturale e didattica » dei docenti e il confronto con le altre componenti educative che partecipano alla gestione della scuola — sono chiamate a contribuire al raggiungimento di essi.

Deve pertanto essere attentamente verificato il contenuto del terzo comma dell'articolo 4 proponendosi soprattutto di rendere chiara l'intenzione formativa che deve ovviamente considerare l'esigenza dell'uomo chiamato a vivere in questo tempo, nel concreto delle situazioni ambientali e sociali, assicurandogli le necessarie competenze e abilità.

Analoga verifica va fatta per il 2° comma, essendo convinti che sia assai difficile organizzare il rapporto fra discipline dell'area comune e quelle di indirizzo se si pretende che i programmi dell'area comune, salvo le qualità e il numero delle discipline, siano imm modificabili per tutti gli indirizzi.

9. — In questo contesto si collocano delicati problemi, che non possono essere ignorati dal legislatore, come quello della educazione etico-religiosa. Riteniamo che costituisca un grave equivoco quello di identificare il problema con le questioni di natura istituzionale connesse con l'ordinamento concordatario relativamente all'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana.

Secondo tale identificazione talune forze politiche hanno infatti ritenuto corretto accantonare la questione in attesa delle conclusioni a cui perverrà l'auspicata revisione delle norme concordatarie.

Qui preme sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi il significato grave-



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mente negativo che il silenzio della legge su tale materia assume, allo stato attuale di elaborazione della riforma, e ciò con tanta maggiore gravità considerata la finalizzazione formativa che la nuova scuola si propone.

A prescindere dunque dalle soluzioni istituzionali che potranno essere rese possibili dal nuovo Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano, e da altre eventuali auspicabili intese con le altre confessioni religiose, rientra, a nostro avviso, nella doverosa coerenza del provvedimento di riforma individuare ed enunciare, fra gli obiettivi formativi anche quello della « formazione etico-religiosa ».

10. — L'articolo 2 concernente la struttura della nuova scuola ripropone la discussa questione dell'articolazione interna del quinquennio che, nella formulazione che fu approvata dalla Camera, consente, a nostro avviso, ulteriori approfondimenti nella coerenza con l'impostazione proposta.

Le questioni più discusse sono due:

l'individuazione del biennio non come struttura separata ma come caratterizzazione educativa che deve meglio corrispondere alle esigenze dell'età a cui si rivolge;

l'attenuazione del carattere professionalizzante del quinto anno per non indurre a considerare gli indirizzi nella loro specificità e organicità come strutture verticali attraverso le quali potrebbero riprodursi, in certo modo, taluni difetti che contraddistinguono l'attuale sistema.

Una soluzione potrebbe aversi per entrambi i problemi segnalati, accentuando la flessibilità degli ordinamenti così da permettere di mantenere alle scelte di indirizzo un reale carattere orientativo soprattutto nel primo e nel secondo anno, ciò che si potrebbe ottenere rinviando a dopo il secondo anno la scelta definitiva (anche questa tuttavia revocabile nei modi già previsti) dell'indirizzo nell'ambito delle quattro aree definite al successivo articolo 5.

In questo stesso articolo — o in altro successivo — dovrebbe trovare posto una norma atta a consentire al giovane l'uti-

lizzazione migliore e in qualunque momento della preparazione scolastica raggiunta al fini dell'accesso a livelli di formazione professionale specifica nell'ambito del sistema formativo di competenza regionale (problema delle così dette « uscite laterali »).

11. — La definizione delle aree di indirizzo e degli indirizzi specifici che contribuiscono a costituirle, propone due questioni:

a) una questione più generale che sorge dalla individuazione di 14 indirizzi complessivamente distribuiti su tre aree. L'individuazione può apparire rigida così definita per legge, senza offrire possibilità di ulteriore adeguazione in rapporto alla esperienza ed alla evoluzione stessa dei campi professionali;

b) una questione più particolare che riguarda l'area delle scienze sociali dove la denominazione usata dal testo potrebbe escludere le scienze dell'educazione che non si identificano propriamente con il termine scienze sociali e restano in una area di ambiguità con la dizione « scienze umane » usata per la denominazione dell'indirizzo specifico.

Tale area potrebbe essere più propriamente definita con la formulazione: « area delle scienze umane, sociali e pedagogiche ».

12. — L'articolo 6 tratta degli insegnamenti e attività elettive per le quali il testo sembra lasciare incerta la competenza decisionale.

Infatti tali attività vengono organizzate su proposta degli studenti o del consiglio di istituto previa una « valutazione » fatta dal collegio dei docenti al fine di comprenderle nella « programmazione complessiva delle attività scolastiche e per assicurare alle discipline e attività elettive la partecipazione degli studenti ».

Non risulta chiaro cioè se la valutazione da parte del collegio dei docenti sia di ordine meramente tecnico-operativo (è possibile o non è possibile) oppure se il collegio possa esprimere un giudizio di merito ed essere, a sua volta, soggetto di un diritto di proposta.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il prossimo ulteriore esame consentirà di facilmente prevenire ad un chiarimento avendo presente la finalità di tali attività rivolte, come dice il testo, a « contribuire ad arricchire la formazione culturale degli studenti » nonché la responsabilità del collegio dei docenti a cui spetta di giudicare non solo gli aspetti funzionali ma anche quelli propriamente educativi delle proposte avanzate dagli studenti o dal consiglio di istituto.

13. — L'articolo 7 tratta dell'istruzione artistica e sembra opportuno richiamare la attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di un approfondimento che consenta di elaborare una proposta organica su tutta la materia.

Infatti, il testo compie una scelta precisa nella direzione di una articolazione diversa dei Conservatori di musica con il recepire l'idea di un corso secondario superiore nell'ambito dei Conservatori, che si integra con i corsi musicali ma che non dovrebbe turbare l'unità strutturale dei Conservatori medesimi.

Prevede, inoltre, entro due anni, una apposita legge finalizzata a disciplinare gli studi musicali nella fascia della scuola obbligatoria superiore nel quadro della ristrutturazione dei Conservatori.

Il testo appare certamente lacunoso per la parte relativa alle istituzioni in cui dovrebbe realizzarsi l'indirizzo delle *arti visive e ambientali*.

Si deve cioè considerare tale indirizzo nell'ambito dei normali istituti secondari, come un indirizzo vale a dire che si affianca a quelli delle altre aree o si può pensare ad una ristrutturazione verticale delle istituzioni esistenti, analoghe, a quella prevista per i Conservatori di musica?

Un insieme di ragioni sembra orientare verso la prima ipotesi che potrebbe considerare una strutturazione degli attuali istituti d'arte nell'ambito della nuova scuola secondaria, salvo quanto è disposto al punto 1 dell'articolo 7.

L'importanza della materia rende necessario un attento lavoro di chiarificazione del testo soprattutto in relazione a quanto si dice a proposito dell'istruzione

musicale al punto 2 e nei commi successivi.

14. — Un riferimento particolare — per l'importanza sociale dell'argomento — deve essere fatto all'articolo 13 che concerne la questione dei lavoratori studenti e che dovrebbe, a nostro avviso, essere meglio coordinato con l'articolo 11 relativo al diritto allo studio, con l'articolo 15 che tratta dei « rientri scolastici » e con l'articolo 18, infine, che riguarda l'educazione permanente e ricorrente.

Il problema dei lavoratori studenti ha aspetti congiunturali legati ad esigenze di recupero scolastico sollecitate dalle attuali difficoltà del mercato del lavoro ed ha aspetti strutturali di educazione ricorrente che non possono essere ignorati dalla scuola nell'atto in cui si procede al suo rinnovamento.

Il tema merita pertanto uno sviluppo più completo ed organico che non sembra trovare soddisfacente riscontro nella formulazione che fu approvata dalla Camera nel testo ora ripresentato.

Con tale formulazione si risolvono alcuni aspetti ma soprattutto non si considera l'esigenza di adeguare l'ordinamento dei corsi pomeridiani o serali, non tanto nel senso dell'orario quanto nella impostazione dei contenuti e dei metodi.

Il pericolo è che si rimanga oltre tutto nell'episodico senza stabilire le premesse per una autentica politica dell'educazione degli adulti sia pure in riferimento alla frequenza dei corsi scolastici con una specifica finalizzazione.

E da rilevare inoltre la necessità di ric collegare la competenza istituzionale dello Stato a quella specifica delle Regioni in materia di educazione permanente » (vedi decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

15. — Gli articoli 16 e 17 del testo approvato dalla Camera, concernenti la materia relativa agli esami di diploma ed alle modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, costituiscono, a nostro avviso, un appuntamento mancato con la riforma in quanto le soluzioni in esso

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

contenute non corrispondono alle attese di innovazione pur così largamente sentite.

Sono note le vicende che nella VII legislatura portarono a quelle conclusioni a cui tutti sembrano essersi dovuti adattare senza convinzione.

È auspicabile un approfondimento che consenta, possibilmente, delle soluzioni più rispondenti.

I problemi che si ripropongono alla nostra doverosa meditazione possono essere così individuati:

a) il valore dell'esame di maturità in relazione ai possibili sbocchi professionali. Il testo votato dalla Camera nel 1978 contiene, in proposito, due riferimenti (e precisamente: al terzo comma dell'articolo 16 (... « conferisce titolo che attesta, a seconda dell'indirizzo seguito le competenze acquisite ai fini dell'ingresso nel lavoro e della partecipazione ai pubblici concorsi »...) e alla lettera d) del successivo n. 17 (... « la disciplina dell'accesso all'esame di Stato ai fini della iscrizione agli albi professionali definirà tipi di diploma, le condizioni necessarie per essere ammessi alle prove d'esame e le modalità di svolgimento delle stesse »...);

b) la questione della valutazione del diploma di maturità ai fini dell'accesso all'università in ordine al quale le norme delegate previste dall'articolo 17 - lettera c) - dovranno tener conto « del nuovo ordinamento universitario e della congruenza fra gli indirizzi seguiti e i singoli corsi di laurea o di diploma universitario;

c) le modalità dell'esame di stato, il rapporto che si deve stabilire con lo scrutinio finale, la composizione della commissione in ordine alle quali questioni il testo ripristina sostanzialmente l'esame di stato secondo le modalità vigenti anteriormente la riforma « sperimentale » del 1969, con l'aggravante di un « rappresentante d'istituto » che accentua l'estraneità della commissione.

È doveroso segnalare a questo punto la preoccupazione che un simile ordinamento si collochi con un segno evidente di contrasto se non di aperta contraddizione rispetto alla logica formativa che

ispira la riforma: sia per il fatto che, in sostanza, si stabilisce un rapporto diretto (o quasi) tra livello scolastico e professionalità specifica, sia per la ragione - indubbiamente più grave - che la commissione tutta esterna (ad eccezione di un membro) non consente un giudizio sulla maturità del candidato.

Una ulteriore riflessione sulla materia potrebbe, a nostro avviso, portare ad una rivalutazione dello scrutinio finale come momento conclusivo del processo formativo coerentemente con l'impostazione educativa della nuova scuola secondaria, mentre potrebbe essere formalizzata come esame di stato, con una più vasta presenza di membri interni, una ulteriore prova riconducibile ad accertamenti obiettivi e finalizzata al conseguimento del titolo legale.

Inoltre la definizione delle modalità e dei contenuti per il conseguimento della abilitazione specifica per questa o quella professione non dovrebbe escludere la eventualità di una integrazione della preparazione tecnica e dovrebbe riguardare l'accertamento delle capacità e della idoneità all'esercizio della professione.

16. — L'attuazione della riforma. La riforma può fallire sul piano pratico se non si realizzano talune condizioni di importanza fondamentale.

L'impegno dovrebbe essere rivolto non tanto e soprattutto a perfezionare la definizione legislativa dei nuovi ordinamenti quanto ad assicurare che la riforma si realizzi come processo innovativo, partecipato agli operatori scolastici e alle componenti educativo-sociali oltre che alle istituzioni locali, guidato dalla legge che deve definire i fini a cui tendere, gli ambiti entro cui operare e i tempi adeguati per la preparazione degli strumenti educativi e per l'aggiornamento dei docenti meno vincolanti di quanto stabilito all'articolo 28.

La considerazione dei numerosi articoli dedicati alla attuazione della riforma (articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) può essere ricondotta utilmente a un triplice ordine di esigenze che possono proporsi come obiettivi politici, come condizioni necessarie da ga-

rantire con la legge e con i necessari provvedimenti amministrativi.

Tali obiettivi sono:

a) la partecipazione attiva e consapevole degli operatori scolastici (docenti, non docenti e personale amministrativo), in una convergenza di sforzi che deve esaltare la professionalità di ciascuno e il senso civile della categoria. A quella degli operatori scolastici professionali deve aggiungersi, con un compito non meno significativo, la partecipazione di tutte le componenti educativo-sociali rappresentate negli organi collegiali di gestione oltre che l'adesione e l'iniziativa della componente studentesca.

b) la programmazione territoriale della riforma nel senso di una sua applicazione graduale e finalizzata che consideri la situazione delle attuali istituzioni secondarie, le possibilità di una loro ristrutturazione e reciproca integrazione, il necessario sostegno sul piano dei servizi e delle infrastrutture, ecc. Questa seconda esigenza può trovare nei distretti scolastici e nei consigli scolastici provinciali un fondamentale riferimento istituzionale ma comporta un coinvolgimento diretto, per le specifiche competenze, delle strutture territoriali, degli enti locali e delle Regioni;

c) l'elaborazione puntuale della normativa delegata avendo cura di salvaguardare ambiti delimitati di autonomia in cui possa esercitarsi la sperimentazione innovativa come ricerca educativa e come coinvolgimento diretto della base della scuola alla realizzazione della riforma.

17. — La prima esigenza può costituire l'impatto più grave della riforma e pertanto essa deve essere oggetto di una più attenta analisi.

Tutto il personale scolastico attraversa un periodo difficile in cui emergono strati di grave frustrazione, motivi seri di disagio economico, senso di insicurezza circa la propria identità professionale e il proprio ruolo, inquietudini e tensioni. Deve pertanto essere fatta convergere sull'obiettivo riforma una politica del personale che tenda a sbloccare, anche sul piano

psicologico, l'attuale situazione di difficoltà e vincere le prevedibili tendenze alla contestazione o alla resistenza passiva.

Il testo approvato alla Camera nel 1978 dà indicazioni precise in ordine alla utilizzazione del personale, all'inserimento nei ruoli dello Stato del personale non docente attualmente alle dipendenze degli enti locali, all'attuazione di un « piano organico » per l'aggiornamento dei docenti e per la istituzione graduale di « centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente ».

Riteniamo che il successo di tali iniziative indubbiamente valide dipenda, in buona parte, dalla concorrenza di talune condizioni che indirettamente, ma in modo determinante, possono riguardare la riforma.

In primo luogo una politica contrattuale che riconsideri la funzione professionale dell'operatore scolastico nella sua tipicità e risolva, anche sotto il profilo della funzionalità amministrativa, i molti disservizi e ritardi che contribuiscono a rendere turbata ed inquieta la condizione dei lavoratori della scuola.

Contestualmente deve attuarsi, sia pure attraverso passaggi gradualmente, quella riforma della amministrazione scolastica centrale e periferica che già trova una prima essenziale indicazione in questo testo ma che si pone con particolare urgenza e drammaticità a livello degli uffici scolastici periferici - provinciali e regionali - dove si è prossimi ad una paralisi completa.

L'aggiornamento di tutto il personale - compreso quello amministrativo - comporta uno sforzo di grande impegno per il quale è necessario, a nostro avviso, mobilitare tutte le risorse istituzionali esistenti e la stessa iniziativa delle associazioni professionali assicurando i mezzi, anche economici, per consentire l'agibilità delle iniziative di aggiornamento nell'ambito dello stesso orario di servizio o comunque senza aggravio personale di spesa.

L'aggiornamento inoltre deve considerarsi come partecipazione al processo di riforma e pertanto occorre stabilire un rapporto organico tra il momento norma-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tivo in materia di elaborazione dei programmi e l'aggiornamento — ricerca — sperimentale alla base della scuola.

18. — In ordine alla programmazione territoriale questo testo recepisce all'articolo 29, a proposito di « revisione delle localizzazioni e nuove istituzioni », una delle indicazioni costanti, sotto il profilo operativo, del discorso intorno alla riforma.

Il riferimento al distretto scolastico oltre che essere imposto dalle specifiche attribuzioni del distretto consente una « programmazione dalla base » che, pur dovendo essere ricondotta a momenti di confronto e di sintesi a livello provinciale e regionale, permette una fondamentale « lettura » delle realtà locali, l'individuazione delle possibilità esistenti in rapporto alle esigenze, e soprattutto quel coinvolgimento delle strutture e delle istituzioni territoriali che deve creare un autentico clima di partecipazione e di corresponsabilità.

Una esperienza così importante per il successo della riforma deve essere salvaguardata da possibili inquinamenti di ordine burocratico o qualunquistico e deve mantenere il suo più autentico significato politico-culturale senza strumentalizzazioni partitiche.

Mentre l'aggiornamento e la ricerca sui programmi e sui metodi investono più specificamente la professionalità degli operatori scolastici, la programmazione territoriale della riforma non può non svolgersi a livello di società nell'ambito delle sue articolazioni istituzionali.

19. — La gestione della delega, ampia e complessa nei vari ambiti di applicazione, ripropone alla nostra considerazione il carattere « processuale » della riforma come esperienza politico-culturale partecipata e programmata.

Ciò comporta che la normativa delegata, pur dovendo essere, ovviamente, chiara ed univoca nella determinazione degli ambiti di legittimità, delle attribuzioni e delle funzioni, può mantenere un carattere aperto e flessibile su quanto si riferisce ai contenuti culturali ed educativi, in-

dividendo invece tempi e modalità di verifica dei risultati sulla base di una sistematica osservazione e valutazione della esperienza.

In questo occorre siano garantiti, nella pienezza della loro funzionalità, tutti i momenti di partecipazione e di consultazione previsti già in questo testo affinché l'esecutivo sia adeguatamente assistito nello esercizio della funzione legislativa delegata.

20. — A integrazione dell'attuale testo va prevista la creazione di istituti di formazione post-secondaria, di durata non superiore ai due anni, con il compito di gestire corsi e processi di formazione professionale nell'ambito dei nuovi profili professionali emersi nel sistema produttivo. Tali istituti, non avrebbero carattere universitario e la loro gestione e caratterizzazione sarebbero di competenza delle regioni, le quali provvedono alla loro organizzazione e definizione specifica sentiti i pareri vincolanti del CNEL e del Ministero della pubblica istruzione e in relazione alle rispettive specializzazioni, i rappresentanti degli ordini professionali competenti. Il personale docente di tali istituti dovrebbe essere reclutato, con contratti a termine, nel mondo del lavoro, delle professioni, del pubblico impiego.

21. — Il testo a cui pervenne la Camera il 28 settembre 1978, attraverso un laborioso confronto tra le forze politiche e con l'attiva partecipazione del Governo, rappresenta, nell'ordine delle cose possibili sul piano politico, un fatto positivo ed importante.

L'urgenza della riforma oggi si esprime, nei confronti del mondo giovanile, come una sfida al sistema democratico in quanto è in gioco la sua stessa credibilità almeno per quanto concerne la capacità o la volontà di portare a soluzione l'anoso problema.

In questo senso la sfida deve essere raccolta da tutti i gruppi parlamentari ai quali è richiesto ogni doveroso sforzo per migliorare ulteriormente il provvedimento avendo presente la doverosità di pervenire entro tempi relativamente brevi, al tanto atteso varo della legge di riforma.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità)*

La scuola secondaria superiore si propone:

1) di assicurare l'acquisizione di un più alto livello di conoscenze e di concorrere allo sviluppo della personalità dei giovani, stimolandone le capacità critiche, una più ricca formazione umana e sociale e la partecipazione alla vita democratica;

2) di realizzare, in rapporto agli indirizzi prescelti, una preparazione culturale e professionale di base, che consenta sia l'ingresso nel mondo del lavoro, sia l'accesso a studi superiori.

## ART. 2.

*(Struttura unitaria).*

La scuola secondaria superiore ha struttura unitaria e durata quinquennale ed è aperta a quanti hanno conseguito la licenza della scuola media.

Essa sostituisce tutti i tipi di scuola previsti dopo la scuola media dalle vigenti leggi.

Nell'ambito della struttura unitaria, nei primi quattro anni viene completata la formazione culturale generale e si sviluppa progressivamente, attraverso le scelte di indirizzo, una preparazione professionale di base per grandi campi di professionalità; il quinto anno assicura l'approfondimento culturale e professionale relativo all'indirizzo prescelto.

Nel primo anno, che ha finalità di orientamento alle scelte di indirizzo che iniziano a partire dal secondo anno, si realizza un programma di insegnamenti comuni comprensivo anche di discipline atte ad orientare la scelta tra le varie aree di indirizzo. Tale programma è inte-

grato dall'educazione tecnologica e dalla pratica di laboratorio.

Le scelte di indirizzo sono modificabili attraverso corsi integrativi alla fine del secondo anno e attraverso corsi e prove integrative al termine degli anni successivi. I corsi integrativi sono organizzati dai provveditorati agli studi, nel quadro dei criteri generali fissati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con riferimento al numero degli studenti che, in ambito distrettuale o interdistrettuale, chiedono il passaggio ad un indirizzo diverso da quello prescelto.

All'area delle discipline comuni dovranno essere dedicati nel secondo anno i tre quarti dell'orario delle lezioni, con esclusione degli insegnamenti e delle attività elettivi di cui al successivo articolo 6. Tale percentuale decresce progressivamente negli anni successivi in rapporto allo sviluppo delle discipline di indirizzo.

Il quinto anno sarà dedicato all'approfondimento delle discipline di indirizzo e della relativa pratica di lavoro, così da promuovere sia l'acquisizione, per aree di professionalità, di capacità e competenze per l'ingresso nel lavoro, sia la preparazione necessaria per il proseguimento degli studi a livello universitario in coerenza con gli indirizzi prescelti. Nell'organizzazione didattica dell'anno terminale saranno comprese sia discipline caratterizzanti dell'indirizzo, sia discipline dell'area comune, con particolare riferimento a quelle che concorrono al completamento della formazione culturale dello studente in relazione all'indirizzo prescelto, sia esperienze di tirocinio guidato da realizzarsi in collaborazione opportunamente regolamentata con le strutture produttive e sociali.

Ai fini del conseguimento di più specifiche competenze professionali che siano necessarie per particolari attività, l'accesso al lavoro potrà essere preceduto, o l'inizio dell'attività lavorativa accompagnato, da appositi corsi di specializzazione disciplinati dalle regioni secondo quanto previsto dalla normativa sulla formazione professionale.

## ART. 3.

*(Articolazioni degli studi).*

Gli studi nella scuola secondaria superiore si articolano in:

- 1) discipline comuni;
- 2) discipline di indirizzo;
- 3) discipline e attività elettive.

Al processo formativo concorrono unitariamente esperienze di lavoro finalizzate sia ad utilità sociale, sia all'educazione alla manualità, sia all'acquisizione di capacità tecnico-pratiche connesse con gli indirizzi prescelti.

Tali esperienze sono decise dal collegio dei docenti anche su proposte del consiglio di classe e realizzate anche al di fuori della scuola attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio di istituto nel quadro di obiettivi programmati dal consiglio scolastico distrettuale.

La scuola assicura a tutti gli allievi la educazione fisica e concorre a promuovere la pratica sportiva.

## ART. 4.

*(Area delle discipline comuni).*

L'area delle discipline comuni deve assicurare a tutti gli studenti una formazione culturale unitaria e l'acquisizione di una metodologia scientifica che costituiscono anche il fondamento delle scelte di indirizzo.

I programmi relativi alle discipline dell'area comune sono uguali per tutti gli indirizzi.

Fermo restando il raggiungimento delle finalità previste dal precedente articolo 1, gli insegnamenti dell'area comune, articolati nel corso del quinquennio, hanno l'obiettivo di fornire strumenti di analisi e di espressione e di approfondire le conoscenze e le capacità critiche relative alle opere artistiche e letterarie, al pensiero filosofico e scientifico, alla realtà civile e sociale nel loro sviluppo storico e nelle loro manifestazioni contemporanee, alla indagine scientifica della natura e del-



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'ambiente con le connesse applicazioni tecnologiche ed operative al mondo del lavoro, della produzione, della distribuzione dei beni e di servizi.

L'articolazione degli insegnamenti sarà determinata ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

Nell'area comune è obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera.

Il rapporto tra le ore di insegnamento delle discipline dell'area comune e le ore di insegnamento delle discipline di indirizzo è uguale per tutti gli indirizzi di cui al successivo articolo 5.

## ART. 5.

*(Indirizzi).*

Ai fini di assicurare una preparazione culturale coerente ai diversi campi di professionalità ed al proseguimento degli studi a livello superiore, le discipline comuni si integrano con le scelte di indirizzi riconducibili alle seguenti aree:

- a) artistica;
- b) linguistico-letteraria;
- c) matematica, fisico-tecnologica, naturalistica;
- d) delle scienze sociali.

Gli indirizzi costitutivi delle aree sopra indicate sono i seguenti:

- a) per l'area artistica:
  - 1) musicale;
  - 2) delle arti visive e ambientali;
- b) per l'area linguistico-letteraria:
  - 1) classico;
  - 2) moderno;
- c) per l'area matematica, fisico-tecnologica, naturalistica:
  - 1) biologico-sanitario;
  - 2) chimico;
  - 3) fisico-elettrotecnico;
  - 4) fisico meccanico;
  - 5) informatico-elettronico;
  - 6) scienze agrarie;
  - 7) scienze delle costruzioni e del territorio;

d) per l'area delle scienze sociali:

- 1) giuridico-amministrativo;
- 2) economico-aziendale;
- 3) scienze umane e sociali.

I *curricoli* di ciascun indirizzo saranno determinati, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, anche con il concorso di discipline di altri indirizzi, comunque attinenti alla formazione culturale e professionale relativa, ed assicureranno l'acquisizione di capacità e competenze tecnico-pratiche nel campo di professionalità prescelto.

#### ART. 6.

*(Insegnamenti e attività elettivi).*

Per contribuire ad ampliare la formazione degli studenti, consentire l'arricchimento degli interessi, le manifestazioni e lo sviluppo delle attitudini, non oltre il 10 per cento dell'orario complessivo, che non potrà essere superiore alle 40 ore settimanali comprese le attività di lavoro e di tirocinio, è riservato allo svolgimento di insegnamenti e di attività elettivi.

Questi possono essere proposti dagli studenti (almeno 20, anche di classi e corsi diversi), dai consigli di classe o dai consigli di istituto.

Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti per essere comprese nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e per assicurare alle discipline e attività elettive la partecipazione dei docenti stessi, tenendo conto dell'affinità tra queste e le rispettive discipline di insegnamento nonché dell'orario complessivo di cattedra.

Può essere prevista la utilizzazione di esperti esterni o di docenti di altre scuole, secondo criteri stabiliti dal consiglio di istituto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'istituto.

In sede di valutazione il consiglio di classe potrà avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti e alle attività elettivi.

## ART. 7.

*(Corsi di scuola secondaria  
ad ordinamento speciale).*

Con decreto legislativo, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 26, sono istituiti con programmazione nazionale corsi di scuola secondaria ad ordinamento speciale.

Il decreto legislativo definirà gli opportuni adattamenti relativi alle discipline di indirizzo, alle forme di tirocinio, all'utilizzazione del personale, alla durata dei corsi, alle prove di esame di diploma e ad ogni altra modalità attinente alle specifiche finalità dei corsi.

## ART. 8.

*(Istruzione artistica).*

In considerazione dei problemi specifici dell'istruzione artistica si applicano ai relativi indirizzi le norme seguenti:

1) in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 2, le attività specifiche per tali indirizzi iniziano al primo anno; la norma relativa ai corsi integrativi di cui al quinto comma del medesimo articolo si applica alla fine del primo oltre che del secondo anno;

2) in deroga all'ultimo comma dell'articolo 4, il rapporto tra ore di insegnamento dell'area comune e quelle di insegnamento e di esercizio delle discipline di indirizzo sarà opportunamente armonizzato con le esigenze specifiche dell'istruzione musicale. L'indirizzo musicale della scuola secondaria superiore si attua nei conservatori di musica e nelle istituzioni musicali pareggiate. Le discipline dell'area comune saranno impartite presso il conservatorio o nella scuola secondaria superiore territorialmente più vicina, in apposite sezioni e secondo un programma orario concordato con il conservatorio stesso, al fine di assicurare il completo svolgimento dei corsi musicali.

Le norme delegate di cui all'articolo 26 e la riorganizzazione dei programmi di cui

all'articolo 28 della presente legge saranno perciò finalizzate alla costituzione nei conservatori di una scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale e all'introduzione in tale scuola dello studio delle discipline comuni.

Con apposita legge successiva, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge verranno disciplinati gli studi musicali per la fascia anteriore e, nel quadro di ristrutturazione dei conservatori, la fascia successiva alla scuola secondaria superiore.

Fino alla ristrutturazione dei conservatori di cui al precedente comma, nessuna modifica sarà apportata allo stato giuridico ed economico del personale di dette istituzioni.

#### ART. 9.

*(Educazione fisica e pratica sportiva).*

L'educazione fisica e sportiva, da attuarsi in collaborazione con i servizi di medicina scolastica, è obbligatoria.

Nel quadro dell'organizzazione di attività sportive sussidiarie la scuola deve coordinare i suoi interventi con gli obiettivi programmati dal consiglio scolastico distrettuale e tener conto del diritto degli studenti ad associarsi liberamente.

#### ART. 10.

*(Obbligo scolastico e sperimentazione).*

L'obbligo scolastico è prolungato per tutti fino al compimento del quindicesimo anno di età.

Tale obbligo avrà vigore a partire dal terzo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al successivo articolo 26.

La legge determinerà, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli adeguamenti relativi al prolungamento dell'obbligo scolastico, anche in rapporto alla nuova struttura della scuola secondaria superiore e della formazione professionale.

Con le procedure previste per la sperimentazione a carattere nazionale di cui

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, verranno avviati a partire dal secondo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge progetti di sperimentazione nella scuola materna, elementare e media che assicurino una più ricca formazione di base e verifichino anche le soluzioni che consentano di concludere la scuola media a 13 anni e la scuola secondaria superiore a 18 anni.

## ART. 11.

*(Diritto allo studio).*

Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle loro rispettive competenze, assicurano il diritto allo studio nella scuola secondaria superiore, avendo particolare riguardo agli studenti appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche e dando priorità alla erogazione di servizi.

Le iniziative sono programmate su base distrettuale dagli enti titolari delle relative competenze tenendo conto delle proposte formulate dal consiglio scolastico distrettuale.

## ART. 12.

*(Diritti delle minoranze linguistiche).*

Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa dalla lingua italiana, riconosciute dalle leggi vigenti, i programmi o i piani di studio debbono essere articolati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge, in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura della singola minoranza.

Restano salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

## ART. 13.

(*Lavoratori studenti*).

Allo scopo di rendere effettivo il diritto dei lavoratori studenti alla frequenza dei corsi, sono istituiti corsi pomeridiani e serali riservati ai lavoratori studenti.

Ogni corso deve avere almeno 15 e non più di 25 studenti.

Quando il numero dei richiedenti sia inferiore al minimo, si provvede ad organizzare il corso, o i corsi, accorpando, per quanto possibile, le domande presentate a più scuole dello stesso distretto o di distretti confinanti, tenendo conto delle possibilità di trasporto.

I corsi devono avere identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli ordinari.

L'organizzazione dei corsi riservati ai lavoratori studenti è disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

## ART. 14.

(*Progressione negli studi  
e corsi integrativi*).

La promozione da una classe a quella successiva si consegue in un'unica sessione per scrutinio. I candidati esterni possono accedere alle classi successive alla prima, mediante esami di idoneità.

Per gli alunni che a giudizio del competente consiglio debbono approfondire la propria preparazione in una o più discipline, possono essere istituiti nell'ultimo quadriestrate corsi integrativi.

I corsi sono di norma affidati a docenti dell'istituto e svolti fuori dell'orario normale. In tale caso, le ore prestate in aggiunta all'orario di cattedra, nel numero massimo di sei, saranno retribuite in base alle norme previste per lo straordinario.

## ART. 15.

*(Rientri scolastici).*

Coloro che abbiano ottenuto, anche all'estero o con la frequenza di corsi professionali o sul lavoro, una qualifica professionale, possono accedere alle diverse classi della scuola secondaria superiore con prove integrative.

Per rendere effettivo il diritto alla ripresa degli studi, il Ministro della pubblica istruzione autorizza la istituzione di appositi corsi integrativi, eventualmente su base distrettuale, nelle scuole secondarie superiori.

I criteri e le modalità delle prove integrative e dell'organizzazione dei corsi saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 26 della presente legge.

## ART. 16.

*(Esami di diploma  
di scuola secondaria superiore).*

A conclusione del corso quinquennale di scuola secondaria superiore, tutti gli studenti che abbiano frequentato il corso ed abbiano ottenuto un favorevole giudizio di ammissione da parte dei consigli di classe hanno titolo a sostenere gli esami di diploma, che hanno valore di esami di Stato.

Possono altresì sostenere gli esami di diploma i cittadini che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età alla data di inizio della sessione di esame e risultino in possesso della licenza media. Tale esame deve essere sostenuto presso l'istituto statale competente in relazione alla residenza del candidato o alla sede legale dell'istituto privato da esso frequentato.

L'esame di diploma, oltre a dare accesso all'università nei modi previsti dal successivo articolo 17, conferisce titolo che attesta, a seconda dell'indirizzo seguito, le competenze acquisite ai fini dell'ingresso nel lavoro e della partecipazione ai pubblici concorsi.

## ART. 17.

*(Commissione per l'esame di diploma — Prove di esame — Accessi all'università).*

La composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità delle prove di esame di diploma e la disciplina degli accessi all'università ed all'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali saranno determinati con decreto delegato ai sensi dell'articolo 26. Le norme delegate dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) le prove di esame debbono accertare la preparazione generale del candidato e le conoscenze da esso acquisite nell'ultimo anno, con particolare riferimento alle discipline di indirizzo; per i candidati privatisti gli accertamenti si estenderanno agli insegnamenti sia di area comune sia di indirizzo in programma per gli anni precedenti;

b) la composizione delle commissioni giudicatrici dovrà essere tale da garantire il carattere di esame di Stato previsto dall'articolo precedente; i commissari saranno membri esterni ad eccezione del rappresentante dell'istituto;

c) gli accessi all'università saranno disciplinati tenendo conto del nuovo ordinamento universitario e della congruenza fra gli indirizzi seguiti e i singoli corsi di laurea o di diploma universitario;

d) la disciplina dell'accesso all'esame di Stato ai fini della iscrizione agli albi professionali definirà i tipi di diploma, le condizioni necessarie per essere ammessi alle prove d'esame e le modalità di svolgimento delle stesse.

## ART. 18.

*(Educazione permanente e ricorrente).*

La scuola secondaria superiore è sede di educazione permanente; coopera sulla base di specifiche convenzioni e nella salvaguardia della libertà di prestazione del personale, del patrimonio e della responsabilità amministrativa, alle iniziative programmate dalle regioni e dai distretti sco-



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

astici ed alle altre forme di educazione ricorrente e di servizio culturale a beneficio della comunità locale, con particolare riferimento a quelle iniziative che consentano ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione.

## ART. 19.

*(Utilizzazione del personale direttivo e docente).*

L'utilizzazione del personale direttivo e docente di ruolo dei diversi ordini della scuola secondaria superiore, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà osservare i seguenti criteri:

1) dovrà essere garantita la piena utilizzazione di tutto il personale docente di ruolo, con l'osservanza del disposto di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie o di gruppi di materie non più previsti o comunque diversamente denominati o raggruppati;

2) il personale direttivo di ruolo sarà iscritto, secondo l'anzianità posseduta, in un unico ruolo. Saranno previste opportune norme per l'utilizzazione del personale direttivo in soprannumero a causa dell'accorpamento di più scuole;

3) saranno altresì previste le modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente, dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso istituti tecnici e licei scientifici.

## ART. 20.

*(Utilizzazione di esperti).*

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, sarà disciplinata la utilizzazione con contratti a termine anche a tempo parziale sia di cittadini stranieri per l'insegnamento delle lingue

straniere, sia di esperti per particolari esigenze richieste dai programmi dei singoli indirizzi.

Gli esperti stranieri da reclutare a contratto devono essere in possesso di un diploma di istruzione superiore post-secondaria.

#### ART. 21.

*(Utilizzazione del personale non docente).*

Nel passaggio dal precedente al nuovo ordinamento sarà assicurata la piena utilizzazione del personale non docente di ruolo.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvederà alla determinazione di nuovi criteri per la formazione degli organici del personale non docente delle scuole secondarie superiori.

L'onere di provvedere a tutto il personale non insegnante delle scuole secondarie superiori è a carico dello Stato.

Il personale non docente di ruolo dipendente dagli enti locali che, nell'anno scolastico 1978-1979 si trovi in servizio presso scuole secondarie statali di secondo grado, potrà optare per l'inquadramento nelle corrispondenti carriere statali.

Le norme delegate, emanate dal Governo ai sensi del successivo articolo 26, dovranno stabilire le modalità e i termini per l'inquadramento di tale personale nei ruoli provinciali del personale non insegnante, fissando nel contempo i criteri di corrispondenza tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle previste dal vigente ordinamento statale.

Le norme delegate dovranno, inoltre, contenere disposizioni per la valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza del personale in questione al quale sarà, comunque, assicurata la conservazione dell'eventuale trattamento economico più favorevole di carattere fisso e continuativo precedentemente goduto, mediante assegni *ad personam* pensionabili e riassorbibili con la progressione economica e di carriera.

Il personale non di ruolo dipendente dagli enti locali, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso scuole secondarie di secondo grado, potrà optare per la collocazione nella posizione di impiego statale non di ruolo corrispondente a quella posseduta, con le modalità che saranno stabilite dalle suddette norme delegate.

Fino a quando non saranno stati emanati i provvedimenti di collocamento nei ruoli statali, il trattamento economico spettante al personale non docente dipendente dagli enti locali sarà corrisposto a carico degli enti di provenienza.

Con l'entrata in vigore delle norme delegate saranno abrogati gli articoli 91, lettera f), e 144, lettera e), del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, per quanto riguarda gli oneri concernenti il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Tutti gli oneri relativi rimangono fermi entro i limiti in essere alla data di emanazione dei provvedimenti di collocamento nei ruoli statali del personale interessato. Successivamente a tale data l'ammontare delle somme corrispondenti è devoluto a favore dell'erario.

#### ART. 22.

(*Aggiornamento*).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anche sulla base di proposte formulate, in collaborazione con le università operanti nell'ambito regionale, dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione e sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione adotta, con proprio decreto, entro 18 mesi dall'emanazione dei decreti previsti dal successivo articolo 26, un piano organico da realizzarsi con l'assistenza tecnica degli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione e con la collaborazione delle università, per l'aggiornamento del personale direttivo

e docente, inteso a promuovere l'adeguamento della formazione professionale del personale medesimo alle esigenze poste dalla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore.

Il piano prevederà l'istituzione graduale, nell'arco di un triennio, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, come articolazione degli istituti regionali, da realizzare in istituzioni scolastiche del distretto opportunamente attrezzate.

#### ART. 23.

##### *(Dotazioni di attrezzature).*

Per conseguire i fini indicati dai precedenti articoli, la scuola secondaria superiore ha in dotazione biblioteche, gabinetti scientifici, laboratori tecnologici, in modo da porre a fondamento del processo formativo un costante rapporto fra teoria e pratica e la concreta verifica sperimentale dell'apprendimento.

I consigli distrettuali, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sentito il parere del consiglio d'istituto e tenendo conto delle strutture culturali scolastiche ed extrascolastiche esistenti nel territorio, formulano un programma al fine di assicurare una razionale ripartizione tra le scuole delle dotazioni tecniche, scientifiche e didattiche e delle attrezzature, una loro utilizzazione rispondente alle necessità dei vari indirizzi ed un loro coordinato potenziamento.

I consigli d'istituto, nell'ambito di un programma elaborato dai consigli distrettuali e secondo i criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale, possono stipulare con le regioni e con gli enti locali da esse delegate all'organizzazione dei corsi di formazione professionale, apposite convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e attrezzature didattiche. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con aziende od enti al fine della utilizzazione delle loro attrezzature.

## ART. 24.

(Autonomia amministrativa).

Gli istituti di istruzione secondaria superiore hanno autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. Essi provvedono alla gestione diretta dei beni patrimoniali di qualsiasi natura, destinati al loro funzionamento, salvo quanto previsto dalle norme delegate di cui al successivo articolo 26, primo comma, lettera e); possono compiere atti di disposizione dei predetti beni che non siano di proprietà degli enti locali; possono stipulare contratti e convenzioni inerenti al loro funzionamento didattico e amministrativo sulla base delle loro disponibilità finanziarie e patrimoniali e, in tali limiti, ne rispondono direttamente; sono tenuti alla compilazione di appositi inventari dei loro beni patrimoniali.

Per l'esercizio dell'autonomia amministrativa, i predetti istituti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

A partire dall'anno scolastico in cui si avvierà il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, il trattamento economico del personale direttivo, docente e non docente presso le istituzioni, già aventi personalità giuridica, è corrisposto con partita di spesa fissa.

Le tasse di frequenza, di esame e di diploma sono attribuite alle singole scuole di istruzione secondaria superiore ed entrano a far parte del bilancio gestito dai consigli di istituto in base all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e secondo le disposizioni ivi previste.

## ART. 25.

(Attuazione della riforma).

L'attuazione della riforma prevista dalla presente legge avrà inizio il 1° settembre dell'anno solare successivo all'emanazione del decreto del Ministro della pub-

blica istruzione di cui al successivo articolo 28.

Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente in cinque anni.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede all'adattamento dei programmi e degli orari delle classi che continuano a funzionare ad esaurimento secondo il precedente ordinamento per adeguarli ai nuovi.

Nella fase di transizione dall'ordinamento vigente al nuovo ordinamento, nelle classi dei diversi istituti di istruzione secondaria superiore non ancora ordinate secondo i nuovi piani di studio, la sperimentazione metodologico-didattica e quella di ordinamento e strutture di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sarà di norma finalizzata alla introduzione di elementi caratterizzanti i nuovi ordinamenti.

#### ART. 26.

(Delega).

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge sui seguenti oggetti:

a) le indicazioni delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi di cui agli articoli 4, 5 e 8 e dei relativi obiettivi culturali e professionali, il rapporto orario tra area comune e discipline di indirizzo;

b) la disciplina degli esami finali di diploma, degli accessi all'università e dell'accesso agli esami di Stato ai fini dell'iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 17;

c) la determinazione dei corsi di scuola secondaria ad ordinamento speciale di cui all'articolo 7;

d) sino all'organica riforma del Ministero della pubblica istruzione, la ri-

strutturazione delle direzioni e dei servizi dell'amministrazione centrale e periferica, connessi con l'attuazione degli obiettivi della presente legge;

e) l'unificazione delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore.

Nella emanazione dei predetti decreti il Governo dovrà attenersi ai criteri e principi direttivi stabiliti negli articoli 4, 5, 7, 8, 17, 19 e 21 per i punti a), b) e c) di cui al comma precedente. Per il punto d), la ristrutturazione dovrà consentire di unificare in un'unica direzione generale le direzioni dell'istruzione secondaria superiore ad esclusione di quella dell'istruzione professionale e dell'ispettorato per l'istruzione artistica sino alla ristrutturazione di tali settori, senza che ciò comporti aumenti delle attuali dotazioni organiche, ivi compreso il numero dei posti di funzione e di qualifica di cui al quadro A della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni. Per il punto e) le competenze dovranno essere unificate presso comuni singoli o consorziati.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, presenta gli schemi delle norme delegate previste dal presente articolo al consiglio nazionale della pubblica istruzione, al consiglio superiore della pubblica amministrazione e alla Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 27 per il rispettivo parere.

Si prescinde dal parere degli organi di cui al precedente comma e della Commissione parlamentare qualora esso non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

I suddetti schemi delle norme delegate, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, sono sottoposti al definitivo parere della Commissione parlamentare di cui al terzo comma.

Il parere previsto dal precedente comma è espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

## ART. 27.

(Commissione parlamentare).

È istituita una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere. La Commissione si avvale di esperti da essa stessa designati.

## ART. 28.

(Programmi d'insegnamento).

I programmi, gli orari e le prove di esame di idoneità delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro 6 mesi dalla pubblicazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 26.

Entro il trentesimo giorno precedente l'emanazione del decreto, il Ministro riferisce al Parlamento.

## ART. 29.

(Revisione delle localizzazioni  
e nuove istituzioni).

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle regioni interessate formulato sulla base delle indicazioni fornite dai consigli scolastici distrettuali e provinciali, determina, previe eventuali fusioni degli istituti, gli indirizzi per ciascun istituto già funzionante, in modo da assicurare, compatibilmente con la popolazione scolastica residente, la presenza graduale nell'ambito distrettuale di tutti gli indirizzi, esclusi quelli dell'area artistica, e la compresenza nel medesimo istituto di indirizzi di norma appartenenti ad aree diverse.

Ogni classe non potrà avere un numero di studenti inferiore a 20 o superiore



a 32. Eventuali deroghe per particolari situazioni ambientali devono essere autorizzate dai provveditori agli studi, i quali possono altresì consentire, per le stesse ragioni e ove sia possibile, che i programmi relativi alle discipline dell'area comune siano svolti in classi nelle quali confluiscono allievi di diversi indirizzi.

L'istituzione di nuove unità scolastiche disposta dal Ministero della pubblica istruzione successivamente al primo anno di funzionamento della nuova scuola secondaria superiore, deve essere diretta prioritariamente a dotare di istituti di scuola secondaria superiore i distretti che ne siano privi e a completare, ove occorra, il numero degli indirizzi funzionanti nell'ambito distrettuale e a costituire, di regola, scuole con popolazione non inferiore a 600 alunni e non superiore a 1.500 alunni. È prevista la deroga al numero degli studenti negli istituti che, ai sensi delle leggi vigenti, hanno lingua di insegnamento diversa dall'italiano.

#### ART. 30.

##### (Statizzazioni).

Nell'ambito delle finalità di cui ai precedenti articoli e nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione alle nuove istituzioni scolastiche, può essere disposta, a domanda, la statizzazione delle scuole di istruzione media superiore ed artistica gestite da comuni o province.

Le domande di statizzazione sono avanzate, nei tre anni scolastici successivi alla entrata in vigore della presente legge, dal consiglio comunale o provinciale, nei modi e nei termini stabiliti dall'annuale ordinanza ministeriale sulle nuove istituzioni.

Il personale insegnante e non insegnante, di ruolo e non di ruolo, in servizio negli istituti statizzati e negli ultimi tre anni antecedenti la statizzazione, è trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza alla data di statizzazione del-

l'istituto, conservando la propria posizione di ruolo o non di ruolo.

L'inquadramento del personale di ruolo è disposto nei corrispondenti ruoli statali secondo le anzianità possedute negli istituti di provenienza.

Al personale che passa alle dipendenze dello Stato, il servizio prestato negli istituti statizzati è riconosciuto come prestato presso le scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

L'eventuale differenza tra il trattamento economico in atto e quello derivante dalla immissione nel ruolo statale è mantenuta mediante assegni *ad personam* pensionabili e riassorbibili con la progressione economica e di carriera.

#### ART. 31.

*(Norme particolari per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte).*

Gli interventi finalizzati, nel quadro della riforma della scuola secondaria superiore, alla ristrutturazione degli istituti professionali, delle scuole e degli istituti d'arte, dovranno essere programmati gradualmente nell'arco del quadriennio successivo all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 26 della presente legge, tenuto conto della legislazione in materia di formazione professionale e delle iniziative di competenza regionale in tale settore.

Con riferimento alla programmazione di cui al precedente comma, gli istituti professionali, le scuole e gli istituti d'arte, continueranno la loro attività secondo gli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le strutture destinate agli istituti professionali, alle scuole ed agli istituti d'arte non utilizzate dal sistema scolastico sono trasferite con decreto del Ministro della pubblica istruzione alle regioni nel cui territorio sono ubicate, previa intesa tra il Ministro della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.

## ART. 32.

*(Abrogazione di norme incompatibili).*

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

## ART. 33.

*(Norma finanziaria).*

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 32.200 milioni per il 1981, in 103.879 milioni per il 1982, in 123.553 milioni per il 1983, in 157.933 milioni per il 1984, in 242.281 milioni per il 1985 e in 314.675 milioni per il 1986, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo di spesa « Provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.